

**COMUNE DI LONGIANO**  
*(Provincia di Forlì-Cesena)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**Approvato con delibera C.C. N. 12 DEL 11/04/2014**

**Modifica con delibera C.C. N. 41 DEL 27/06/2014**

**Modifica con delibera C.C. n. 32 del 22/06/2015**

**Modifica con delibera C.C. n. 12 del 29/04/2016**

## **CAPITOLO 1**

### **Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 2 (SCADENZE DI VERSAMENTO)
- ART. 3 (RISCOSSIONE)
- ART. 4 (ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO)

#### **TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI**

- ART. 5 (SERVIZI INDISPONIBILI)
- ART. 6 (DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE)
- ART. 7 (ESENZIONI)
- ART. 8 (OCCUPANTE DIVERSO DAL TITOLARE DIRITTO REALE)

#### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 9 (DISPOSIZIONI FINALI)

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")**

**1.** Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", composta dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e della tassa dei rifiuti (TARI). Il Regolamento comunale disciplina tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TASI (CAP. 1):**

- a1) le detrazioni per abitazione principale e per determinate categorie di contribuenti;
- a2) l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- a3) le esenzioni previste per determinate categorie di contribuenti.

**b) per quanto riguarda l'IMU (CAP. 2):**

- b1) la definizione di pertinenza, area edificabile, base imponibile per i fabbricati inagibili;
- b2) l'equiparazione all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'Imposta.

**c) per quanto riguarda la TARI (CAP. 3):**

- c1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- c2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

### **ART. 2**

#### **(SCADENZE DI VERSAMENTO)**

**1.** Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno d'imposta.

**2.** Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 5 rate, con le seguenti scadenze:

16 giugno – 16 dicembre	IMU E TASI
30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre	TARI

### **ART. 3**

#### **(RISCOSSIONE)**

**1.** La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Longiano.

**ART. 4**  
**(ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO)**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

**TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI**

**ART. 5**  
**(SERVIZI INDIVISIBILI)**

1. Sono individuati i servizi indivisibili con indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

<b>Programma da finanziare</b>	<b>Macroaggregato</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Recupero ambientale	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Polizia Municipale	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Giovani e sport	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Turismo	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Assetto del territorio	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Difesa del suolo	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Servizio idrico	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Soccorso civile	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Programmazione servizi sociali	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Cultura	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti
Organi istituzionali	Redditi da lavoro dipendente – acquisto di beni e servizi – trasferimenti correnti

**ART. 6**  
**(ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE)**

1. Con delibera di Consiglio Comunale possono essere riconosciute detrazioni sulla TASI per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento di detrazioni a determinate categorie di contribuenti.

2. L'aliquota TASI deliberata per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, assoggettate all'Imposta Municipale Propria, si applica l'aliquota TASI da applicare su tutti gli altri immobili comunali.

## **ART. 7 (ESENZIONI)**

1. Sono esenti dal versamento della TASI le abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero.

## **ART. 8 (OCCUPANTE DIVERSO DAL TITOLARE DIRITTO REALE)**

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 9 (DISPOSIZIONI FINALI)**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## **CAPITOLO 2**

### **Disciplina IMU (Imposta Municipale Propria)**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 10 (AREA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI E PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE")
- ART. 11 (DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE E BASE IMPONIBILE)
- ART. 12 (BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI E PER I FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI)

#### **TITOLO II – EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

- ART. 13 (UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI)
- ART. 14 (UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI)

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 10 – AREA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI E PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per area costituente pertinenza del fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/92, si intende l'area che nel catasto urbano risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, in caso di possibile utilizzazione edificatoria per ampliamenti sia orizzontali che verticali, costituisce oggetto di autonoma imposizione.
3. Per pertinenza dell'abitazione si intende l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale stessa.

### **ART. 11 – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE E BASE IMPONIBILE**

1. Per la sussistenza della edificabilità di un'area, così come risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n.504/1992, é sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, al solo fine di orientare i controlli dell'Ufficio Tributi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

### **ART. 12 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI E PER I FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata é comunque utilizzata.
4. Conseguentemente a quanto indicato nel comma 1, la superficie originaria dell'area fabbricabile, è ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## **TITOLO II – EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

### **ART. 13 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **ART. 14 – UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

1. Si considera equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta, n. 1 unità immobiliare e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Sono escluse dall'equiparazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9.
2. L'agevolazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 euro annui.
3. Per fruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve attestare entro il 31/12 di ogni anno le condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dei benefici di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo con apposita comunicazione all'ufficio tributi del Comune, allegando l'attestato relativo all'ISEE in corso di validità del comodatario.



## CAPITOLO 3

### Disciplina TARI (Tassa sui rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	100
Art. 15. Oggetto della disciplina.....	100
Art.16. Gestione e classificazione dei rifiuti .....	100
Art. 17. Soggetto attivo .....	10
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	10
Art. 18. Presupposto per l’applicazione del tributo.....	10
Art. 19. Soggetti passivi .....	11
Art. 20. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	11
Art. 21. Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	12
Art. 22. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	12
Art. 23. Superficie degli immobili.....	13
TITOLO III – TARIFFE .....	13
Art. 24. Determinazione della tariffa.....	13
Art. 25. Articolazione della tariffa.....	14
Art. 26. Periodi di applicazio ne del tributo .....	14
Art. 27. Tariffa per le utenze domestiche .....	14
Art. 28. Occupanti le utenze domestiche .....	15
Art. 29. Tariffa per le utenze non domestiche .....	16
Art. 30. Classificazione delle utenze non domestiche .....	16
Art. 31. Scuole statali .....	16
Art. 32. Tributo giornaliero .....	17
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni.....	17
Art. 33. Riduzioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 34. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	18
Art. 35. Riduzioni per il recupero.....	19
Art. 36. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	20
Art. 37. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. ....	21
TITOLO V – DICHIARAZIONE .....	21
Art. 38. Obbligo di dichiarazione .....	21

Art. 39. Contenuto e presentazione della dichiarazione .....	21
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie .....	22
Art. 40. Disposizioni transitorie .....	22

## ***TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art. 15. Oggetto della disciplina**

1. Con il presente disciplinare si istituisce la componente “TARI”, diretta alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo “TARI” si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 16. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 17. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## ***TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI***

### **Art. 18. Presupposto per l’applicazione del tributo**

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:

- a) locali: tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato compresi logge, portici e verande, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 19. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento accertativo, di riscossione ed anche di contenzioso, ed in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Locazioni saltuarie o occasionali. In caso di utilizzo a qualunque titolo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 20. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali con altezza inferiore o uguale a ml 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza
- c) le superfici in aree esterne o locali destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali riservati in via esclusiva a impianti tecnologici ove non si abbia presidio umano, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono in corso lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, sempreché non siano di fatto occupati.
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione e di fatto non utilizzate;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 21. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 20.

#### **Art. 22. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 21, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura e i locali destinati esclusivamente a legnaie, fienili, depositi agricoli di attrezzi e locali adibiti a ricovero di bestiame;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o normativamente esclusi nella dichiarazione di cui al successivo art 39, e che provvedano a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali e della documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate a riprova dello smaltimento annuale dei rifiuti, da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'esclusione non potrà avere effetto.

### **Art. 23. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, nelle more dell'attuazione del successivo comma 2, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo sono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi, salvo diverse ulteriori verifiche.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta.

4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

## ***TITOLO III – TARIFFE***

### **Art. 24. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe, commisurate per anno solare, sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 25. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 26. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

### **Art. 27. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 28. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. In mancanza, viene definito secondo la seguente tabella:

SUPERFICE	NUMERO OCCUPANTI
Da 1 a 45 Mq	1
Da 46 a 60 Mq	2
Da 61 a 75 Mq	3
Da 76 a 90 Mq	4
Da 91 a 105 Mq	5
Oltre 105 Mq	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono computate con l'utenza domestica principale di cui sono pertinenza. Se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si assume come numero degli occupanti 1 componente.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 29. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 30. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/99 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, **con riferimento al dato catastale**, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 31. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di



musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 32. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 35 (recupero), 36 (inferiori livelli di prestazione del servizio).

## ***TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni***

### **Art. 33. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. A favore delle utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- b) Sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

4. L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata di regola nel primo avviso di pagamento di ogni anno nel quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Il gestore comunica, nelle modalità concordate, la lista dei soggetti aventi diritto alle riduzioni indicate al comma 3.

### **Art. 34. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 33.
4. Per i locali e le aree scoperte operative che risultano sfitti e nei quali non viene esercitata alcuna attività, qualora non vi sia utilizzo alcuno delle superfici dichiarate, si applica una riduzione del tributo del 50%.

### **Art. 35. Riduzioni per il recupero**

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.
3. Sono altresì concesse agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.. In tale caso i rifiuti auto recuperati saranno autocertificati dal produttore, che dovrà comunque produrre idonea documentazione certificante gli interventi effettuati ed il sistema adottato per il recupero, fatta salva la possibilità del gestore di procedere, previa formale richiesta, al sopraluogo negli stabilimento di produzione.
4. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc., il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro

200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

5. Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

6. La Ditta che intende usufruire dello sgravio del tributo per l'avvio al recupero deve trasmettere al massimo con frequenza semestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, un riepilogo delle quantità avviate al recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto. La riduzione sarà imputata di norma nella bollettazione di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

7. Le utenze che provvedono ad auto-recuperare ai fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

8. L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nel primo avviso di pagamento di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

9. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

### **Art. 36. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 400 ml dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso

dell'utenza alla strada pubblica escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche ad esclusione delle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Art. 37. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la somma delle riduzioni non può comunque superare il 60% del tributo.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE**

### **Art. 38 Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 39. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini di legge. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

## ***TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie***

### **Art. 40. Disposizioni transitorie**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. Eventuali conguagli, riconoscimento di agevolazioni o riduzioni a favore del contribuente per il tributo sui rifiuti e servizi (TARES) possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TARI.